

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 25-10815/2011

OGGETTO: Progetto: Campagna di frantumazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazione di cui all'allegato C lettera R5 della parte quarta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. con quantità trattata superiore a 10 ton/giorno, cantiere compreso tra Corso Vercelli, Corso Vigevano, Via Carmagnola e Via Damiano nel Comune di Torino.

Comune: Torino

Proponente: B.F. s.r.l.

Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale

Premesso che:

- in data 15/12/2010, la Società B.F. s.r.l., con sede legale in Cossato (BI), Via Castelletto Cervo n. 7, Codice Fiscale e Partita IVA 02137800021, ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Campagna di frantumazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazione di cui all'allegato C lettera R5 della parte quarta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. con quantità trattata superiore a 10 ton/giorno, cantiere compreso tra Corso Vercelli, Corso Vigevano, Via Carmagnola e Via Damiano nel Comune di Torino*" in quanto rientrante nelle categorie progettuali n. 32 ter dell'Allegato B2 "*Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- in data 22/11/2010 era stata effettuata, ai sensi del punto 5 della D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 "*D.Lgs n. 22/97. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività*" la comunicazione relativa alla singola campagna di attività di recupero da effettuarsi con impianti mobili;
- il citato progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 23/12/2010 è stato pubblicato sull'Albo Pretorio della Provincia di Torino l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;

- con nota prot. n. 1044715 del 23/12/2010 il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino richiedeva integrazioni relativamente alla comunicazione di singola campagna mobile;
- in data 08/02/2011 il proponente trasmetteva quanto richiesto; il presente atto tiene conto di tutta la documentazione trasmessa;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- l'istruttoria è stata coordinata con le procedure previste per le singole campagne di attività e con nota prot. n. 169890 del 23/12/2010 si è provveduto a richiedere parere in merito al progetto in esame ai soggetti interessati individuati all'art. 9 della L.R. 40/98 ed al punto n. 9 della DGR n. 25-24837 del 15/06/1998;

Rilevato che:

- l'area sede dell'intervento, denominata "Ex stabilimento FIAT Grandi Motori" compresa tra Corso Vercelli, Corso Vigevano, Via Carmagnola e Via Damiano nel Comune di Torino, è oggetto di riqualificazione urbana (Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica – PRIU - Ambito 9.33 del P.R.G.C.) finalizzata alla realizzazione di nuovi edifici ad uso terziario e residenziale;
- nell'ambito del cantiere di cui sopra si inserisce la campagna mobile di recupero (operazione R5 "riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche" di cui all'allegato C della parte quarta del D.Lgs 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle operazioni di demolizione di alcuni fabbricati fuori terra attualmente presenti all'interno dell'area;
- le attività di recupero saranno effettuate con impianti mobili (REV GCS 100 e REV GCR 160) mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;
- i rifiuti trattati dall'impianto di recupero (circa 97.000 mc equivalenti a circa 145.000 t) classificati come rifiuti speciali non pericolosi, sono costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, derivanti dalle attività di demolizione ed individuati con codice CER 17.09.04 "*rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901,170902,170903*" e codice CER 17.01.01 "*cemento*";
- si stima che le operazioni di frantumazione avranno una durata complessiva di circa 8 mesi solari (cinque giorni la settimana con turni 7.30 - 12.00 e 13.00 - 17.30 ed un giorno la settimana con turno 7.30 - 12);
- il proponente dichiara che l'attività di recupero è finalizzata alla produzione di materie prime secondarie per l'edilizia compatibili alle specifiche descritte nell'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 15/07/2005, n. UL/2005/5205 che verranno riutilizzate all'interno del cantiere;

Considerato che:

L'istruttoria tecnica condotta, sentiti i soggetti interessati relativamente al progetto proposto, ha consentito l'evidenziazione di quanto elencato di seguito:

- l'attività, svolgendosi per un periodo limitato, figura impatti di scarsa entità reversibili quanto circoscritti al periodo di lavorazione dichiarato nella relazione tecnica;

- gli impianti mobili utilizzati per il recupero di rifiuti non pericolosi derivanti da demolizioni utilizzati nella singola campagna di attività sono il REV GCS 100 matricola n. 10304 e REV GCR 160 matricola n. 10761;
- tali impianti sono stati autorizzati dalla Provincia di Biella ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 ed s.m.i. rispettivamente con Determinazione del Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Agricoltura n. 3962 del 22.12.2008 e n. 3579 del 29/12/2010.
- i provvedimenti autorizzativi sopra riportati, contengono tutta una serie di prescrizioni e condizioni da rispettare per lo svolgimento delle singole campagne di attività;

Ritenuto che:

- le misure di mitigazione previste nella relazione tecnica nonché le prescrizioni del provvedimento autorizzativo dell'impianto mobile, possono considerarsi adeguate a limitare l'impatto sui fattori e sulle componenti ambientali potenzialmente perturbabili;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:
 - le operazioni di recupero dovranno essere effettuate conformemente alla documentazione tecnica presentata, ivi incluse le misure di mitigazione previste;
 - posizionare i cumuli dei materiali da trattare e trattati in maniera da costituire barriera acustica nei confronti dei recettori sensibili individuati;
 - occorre prevedere particolare cura nella preparazione delle superfici dei piazzali in modo da evitare che con la movimentazione dei materiali con automezzi si determini il trasferimento di terra e fango lungo il percorso viario alle aree di utilizzo creando o incrementando la possibilità di rilascio di polveri trascinate dal flusso veicolare e disperse in atmosfera. L'ingresso e l'uscita dell'area di cantiere deve essere presidiato da sistemi di pulizia delle gomme degli automezzi impiegati durante la fase di trasporto che dovranno essere dotati di teloni di copertura del materiale. Dovranno essere adottati protocolli gestionali di pulizia dei percorsi stradali pubblici prossimi all'area di cantiere e utilizzati maggiormente dai mezzi di trasporto; tali provvedimenti sono finalizzati a mitigare il potenziale rilascio di polveri;
 - si dovranno prevedere periodiche bagnature delle aree di cantiere non pavimentate e degli stoccaggi di materiali inerti polverulenti per evitare il sollevamento di polveri;
 - le aree di cantiere devono essere recintate con recinzioni antipolvere di opportuna altezza in grado di limitare all'interno del cantiere le aree di sedimentazione delle polveri e di trattenere, almeno parzialmente, le polveri aerodisperse;
 - dovranno essere rispettate le prescrizioni e condizioni contenute nelle Determinazione del Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Agricoltura della provincia di Biella n. 3962 del 22.12.2008 e n. 3579 del 29/12/2010.
 - dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga acustica ai sensi dell'art. 6 Legge n. 447/95 ed art. 9 Legge Regionale 52/00 rilasciata dal Comune di Torino (su tale aspetto si ricorda che la deroga acustica rilasciata in data 11/01/2011 è riferita ad una situazione impiantistica che prevede l'utilizzo di un solo macchinario, pertanto si deve provvedere all'integrazione);
 - dovrà essere rispettato quanto stabilito nella D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 per lo svolgimento delle singole campagne di attività;

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;

Visti:

- la L.R. 40/98 e smi "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*";
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*";
- la D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998" D.Lgs n. 22/97. *Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività*";
- il parere del Comune di Torino prot. n. 2966 del 14/03/2011;
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di "*Campagna di frantumazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazione di cui all'allegato C lettera R5 della parte quarta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. con quantità trattata superiore a 10 ton/giorno, cantiere compreso tra Corso Vercelli, Corso Vigevano, Via Carmagnola e Via Damiano nel Comune di Torino*" presentato dalla Società Società B.F. s.r.l., con sede legale in Cossato (BI), Via Castelletto Cervo n. 7, Codice Fiscale e Partita IVA 02137800021, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi) subordinatamente alle condizioni espresse in premessa.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 23/03/2011

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina
(f.to in originale)